

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**  
**AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO**  
*Servizio negoziale*

**(05/2016) PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO L’ATENEIO. CIG 66118921E3.**

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto si portano a conoscenza le risposte fornite ai seguenti quesiti posti all’ente appaltante da parte di un operatore interessato a detta procedura.

**D.1 Al punto 3 (REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA) lettera a) e punto 4 (REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE) lettera b) del Disciplinare di gara, per "servizi analoghi a quelli oggetto della gara", si intende servizi prestati in favore di Atenei/Università?**

**R. 1** Si precisa che nei servizi analoghi a quelli oggetto della gara sono compresi sia quelli prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici sia quelli prestati a favore di soggetti privati.

I servizi valutati saranno quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati e ultimati nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando sulla GUUE, ovvero la parte di essi ultimati e approvati nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente ovvero la parte di essi eseguita e non ancora ultimati nello stesso periodo per servizi non ancora conclusi.

Se trattasi di servizi a favore di amministrazioni o enti pubblici mediante:

- dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il possesso del requisito sopra indicato, ovvero,
- presentazione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi dichiarati conformi agli originali ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, o in originale.

Se trattasi di servizi prestati a privati mediante dichiarazione del privato contraente circa l’effettuazione della prestazione e la regolare esecuzione della medesima o, in mancanza, mediante dichiarazione formulata dallo stesso concorrente.

**D. 2 Al punto 4 (REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE) lettera b) del Disciplinare di gara, "..... e di un numero medio di dirigenti impiegati non inferiore a 2", i Collaboratori Coordinati e Continuativi con mansioni di dirigenti, possono essere contattati?**

**R. 2** Come precisato dall’ANAC nella deliberazione n. 29 del febbraio 2007 nella definizione di “organico” rientra esclusivamente il personale dipendente, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, e cioè il personale stabilmente e regolarmente incardinato nell’impresa in virtù di un rapporto di lavoro subordinato. Restano fuori pertanto, i collaboratori parasubordinati, da ricondursi nell’ambito del lavoro autonomo (cfr. circolare del

Dipartimento della Funzione Pubblica 15.7.2004 n. 4) ed i consulenti e le altre tipologie di lavoratori atipici.

Si rammenta, infatti, che le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) sono rapporti di lavoro di natura non subordinata che si sostanziano in prestazioni di opere continuative e coordinate a carattere prevalentemente personale (ex art. 409, n. 3, c.p.c.).

I collaboratori non hanno un vincolo di subordinazione con l'impresa, per cui risultano esclusi dal computo dei dipendenti dell'organico aziendale, con l'unica eccezione per la normativa sulla sicurezza.

Alla luce di quanto sopra esposto la risposta alla domanda posta è negativa per cui i collaboratori coordinati e continuativi con mansioni di Dirigenti non possono essere conteggiati ai fini della dimostrazione del requisito richiesto.



Responsabile Unico del Procedimento  
Dott.ssa Claudia De Nadai